

**Determinazione del Dirigente della Direzione
Territorio e Trasporti**

Prot. n. 226 - 9986 / 2019

**OGGETTO: COMUNE DI MONCALIERI – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. VIGENTE
DENOMINATA N. 81 – OSSERVAZIONI.**

**Il Dirigente della Direzione
Territorio e Trasporti**

visto il Progetto Preliminare della Variante Parziale denominata n. 81 P.R.G.C. vigente, adottato dal Comune di Moncalieri, con deliberazione del C.C. n. 74 del 27/06/2019, ai sensi dell'art. 17, comma 7 L.R. n. 56/1977 e trasmesso alla Città metropolitana, in data 19/08/2019, ns. prot. 70472/2019, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.); (*pratica n. VP_025/2019*);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2019 di adozione della Variante parziale in questione;

rilevato che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante Parziale denominata n. 81, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti variazioni al P.R.G.C. vigente, in particolare all'area identificata con l'acronimo Cr2-3, di cui all'art. 28-3-2 (Cr2 - *Aree scarsamente edificate o libere a prevalente destinazione residenziale* - Art. 13 punto g L.U.R. - *espansione Borgate*) delle N.T.A. del Piano, di seguito sintetizzate:

1. integrazione delle prescrizioni con le quali si ammettono le disposizioni del comma 1 art.43 della L.R. 56/1977 e s.m.i, per consentire la presentazione di proposte di P.E.C. (nel caso specifico in un massimo di due) legate ai 2/3 del valore degli immobili interessati dal S.U.E.;
2. adozione di nuove specifiche inerenti la destinazione d'uso S6 (*attrezzature socio-sanitarie di cui all'art. 26 delle N.A. del P.R.G.C. vigente*) in area Cr2-3, esercitabili dai proponenti del S.U.E. a fronte del versamento del contributo straordinario di urbanizzazione (con importo da determinarsi in sede attuativa), in particolare:
 - altezza massima m 12,00 con n. 3 piani fuori terra;
 - maggiore flessibilità planimetrica e tipologica per nuovi edifici in funzione delle specifiche esigenze funzionali e gestionali;
 - distanza dai confini di proprietà non inferiore a m. 10,00;
 - verifica della densità territoriale e fondiaria con altezza convenzionale di m. 3,00 (in luogo dell'altezza effettiva massima ammessa a m. 4,00);
 - divieto di realizzare soppalchi;

preso atto che:

- il Comune di Moncalieri è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico) ed ha in corso l'aggiornamento del Piano dei dissesti a seguito dell'evento alluvionale del 21 - 25 novembre 2016;
- per quanto attiene la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale al PRGC con il documento denominato "*Relazione di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS*", documento trasmesso con la medesima nota prot. 43540 del 24/07/2019, pervenuto in data 19/08/2019 (ns prot. n. 70472/2019 del 19/08/2019) alla Città Metropolitana di Torino, Direzione Territorio e Trasporti, che ha inoltrato via email in data 21/08/2019 all' "*Unità Speciale VAS, VIA, AIA*" del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale della Città Metropolitana, quale Soggetto con competenze Ambientali (SCA), il link dove consultare gli atti pervenuti;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi dell'art. 17 comma 7 della L. R. n. 56/1977, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25/03/2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "*Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni*", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

1. **di prendere atto** che, con Decreto del Vice Sindaco della Città Metropolitana di Torino n. 344-9733/2019 del 18/09/2019 è stata dichiarata la compatibilità della Variante Parziale denominata n. 81, adottata con Deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2019 con il PTC2, ai sensi dell'art. 17 comma 7 L.R. n. 56/1977;
2. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale denominata n. 81 al P.R.G.C. vigente (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/1977), adottato dal Comune di Moncalieri, le seguenti osservazioni:
 - a) - rilievi formali in merito all'enunciato della Deliberazione C.C. n. 74 del 27/06/2019:
 - l'atto sopracitato non riporta quanto previsto dall'art. 11, comma 7 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/2019 n. 4/R, nella parte che recita testualmente "... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.";
 - lo stesso atto riporta la mera attestazione che la variante urbanistica in oggetto "... non presenta incompatibilità con i piani sovracomunali vigenti ...", in luogo di quanto indicato all'art. 17, comma 1 bis e 2 della L.R. 56/1977, che prevede l'espressa conformità "... agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali, provinciali e della città metropolitana, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni ...";si invita l'Amministrazione Comunale a recepire quanto precede nell'atto amministrativo di approvazione della Variante stessa;
 - b) - materia ambientale:

il Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientali, Unità Speciale VAS, VIA e AIA, della Città Metropolitana di Torino, in qualità di Soggetto con competenze ambientali, con nota prot. 77649/TA0-O4 del 17/09/2019 ha espresso il proprio parere in merito ai contenuti del documento denominato "Relazione di Verifica Preventiva di Assoggettabilità alla VAS", (già trasmesso dal Comune di Moncalieri con la medesima nota prot. 43540 del 24/07/2019 - ns prot. n. 70472/2019 del 19/08/2019), che si allega alla presente come parte integrante e sostanziale, specificando come "... la presente variante parziale non debba essere assoggettata alle successive fasi di valutazione ambientale previste dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ..." e richiedendo contestualmente, "... in considerazione della presenza nel PTC2 di una specifica norma sulle mitigazioni e sulle compensazioni (art. 13 N.d.A. - direttiva)", l'integrazione delle norme della variante con le seguenti specifiche:

 - gli interventi di mitigazione dovranno prevedere pavimentazioni concepite con sistemi massimamente drenanti e che permettano il grado di inerbimento parziale più elevato possibile;
 - gli interventi di compensazione ambientale come indicati a pag. 30 "Misure di compensazione" della

relazione dovranno essere riportati nella scheda di variante e nella relativa convenzione dello Strumento Urbanistico Esecutivo.

... l'intervento Cr2-3 a nord-est confina con un rio interessato dalla relativa fascia arborea-arbustiva, sul quale sarebbe opportuno calare gli interventi di compensazione ambientale per salvaguardare e implementare il valore ecologico.”;

c) - contributi tecnici a titolo di apporto collaborativo:

Poiché l'esame degli elaborati “D2 – Norme tecniche di attuazione - Volume II – limitatamente all'art. 28-3-2 Area Normativa Cr2” e “Fascicolo unico” non evidenzia in modo univoco la superficie a servizi pubblici in dismissione nella Zona Cr 2-3 per la destinazione S6 (*attrezzature socio sanitarie* ex art. 26 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente), si suggerisce di implementare la scheda normativa ex art. 28-3-2 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, andando a puntualizzare la quantificazione delle aree standard specifiche, conformemente ai disposti dell'art. 21, comma 1, paragrafo 3 della L.R. n. 56/1977 e s.m.i.;

3. **di trasmettere** al Comune di Moncalieri la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 23 settembre 2019

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti
(Ing. Giannicola Marengo)
firmato in originale